



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 7786

Seduta del 16/01/2023

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI *Vicepresidente*

GUIDO BERTOLASO
STEFANO BOLOGNINI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
PIETRO FORONI
STEFANO BRUNO GALLI
GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
LARA MAGONI
ALAN CHRISTIAN RIZZI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Raffaele Cattaneo di concerto con l'Assessore Guido Guidesi

Oggetto

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - ADESIONE ALLA MISURA M2.C2. PROMOSSA DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (MASE), RELATIVA ALL'INVESTIMENTO 3.1 - PRODUZIONE DI IDROGENO IN AREE INDUSTRIALI DISMESSE (HYDROGEN VALLEY), AVVIO DELLE ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEL BANDO IN CONFORMITÀ AL DECRETO DEL MASE N. 427 DEL 23 DICEMBRE 2022 E APPROVAZIONE DEL RELATIVO SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL MASE - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE GUIDESI)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Dario Fossati

Il Dirigente Gian Luca Gurrieri

L'atto si compone di 32 pagine

di cui 24 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO:

- la Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- la comunicazione COM (2020) 301 final della Commissione del 8 luglio 2020 "Una Strategia Europea per l'Idrogeno climaticamente neutra", che individua l'esigenza di introdurre l'idrogeno verde nel tessuto produttivo dell'Europa;
- il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 e, in particolare l'investimento 3.1 «Produzione in aree industriali dismesse» previsto nell'ambito della Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile» del medesimo PNRR;

DATO ATTO:

- che l'investimento 3.1 «Produzione in aree industriali dismesse» è volto a promuovere «la produzione e l'uso locali di idrogeno verde nell'industria, nelle PMI e nel trasporto locale, creando nuove hydrogen valleys (distretti dell'idrogeno) sfruttando le aree industriali dismesse e l'energia derivante dalle fonti rinnovabili o dalla rete elettrica»;
- che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 definisce le "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";
- che con l'Avviso pubblico del Ministro della transizione ecologica del 15 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 21 del 27 Gennaio 2022, le Regioni e le Province autonome sono state invitate a manifestare interesse per la selezione di proposte per la produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse, da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", Investimento 3.1;
- che con nota dell'8 febbraio 2022, prot. A1.2022.0116649, Regione Lombardia ha manifestato, in riscontro al suddetto avviso, l'interesse ad



Regione Lombardia

LA GIUNTA

“avviare sul proprio territorio una procedura di selezione finalizzata alla selezione di progetti di investimento che prevedano la riconversione di aree industriali dismesse per la creazione di centri di produzione e distribuzione di idrogeno verde, prodotto utilizzando unicamente fonti di energia rinnovabile”;

- che all'art. 4, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 ottobre 2022 sono state definite in 450.000.000,00€ le risorse per la realizzazione di progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse, indicando nell'allegato 1 il riparto di tali risorse fra le Regioni e Province autonome e assegnando a Regione Lombardia la somma di 33.500.000€;

CONSIDERATO:

- che la Commissione europea, con comunicazione del 24 marzo 2022 (2022/C 131 I/01) “*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*” e successive modificazioni e integrazioni, ha ritenuto compatibili con il mercato interno gli aiuti alla promozione dell'idrogeno “*prodotto da fonti energetiche rinnovabili conformemente alle metodologie stabilite nella direttiva (UE) 2018/2001 per i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto*”;
- che ad oggi non è stato ancora pubblicato l'atto delegato di cui all'articolo 27, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2018/2001, pertanto non risultano note le effettive condizioni che definiscono l'idrogeno rinnovabile stabilite dalla Commissione europea;
- che, nelle more della pubblicazione dell'atto delegato di cui all'articolo 27, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2018/2001, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica ha ritenuto che, ai fini dell'attuazione dell'Investimento 3.1, l'idrogeno rinnovabile compatibile con quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea (2022/C 131 I/01) sia quello di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto del Ministero della transizione ecologica 21 settembre 2022;

PRESO ATTO:

- che Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE), considerata la scadenza del 31.3.2023 prevista dalla milestone M2C2-48 del PNRR, ha ritenuto opportuno attuare l'investimento 3.1. mediante l'approvazione di un Bando Tipo comune per tutte le Regioni, in modo da procedere con una gestione unica della procedura di notifica alla



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Commissione europea di tale misura, basata sul “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, sezione 2.5;

- che con decreto n. 427 del 23.12.2022 il Ministero di cui sopra ha approvato l’“Avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, da finanziare, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2 “rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 “Energia rinnovabile, Idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, Investimento 3.1 “produzione in aree industriali dismesse”, finanziato dall’Unione Europea – Next generatio EU” (il “Bando Tipo”), subordinando la concessione delle agevolazioni (art.12) all’esito positivo della notifica da parte del Ministero alla Commissione europea del regime di aiuti istituito ai sensi della sezione 2.5 del Temporary Framework Russia-Ucraina e all’approvazione con Decisione da parte della Commissione medesima ai sensi dell’articolo 108 del TFUE;
- che con il medesimo decreto n. 427 del 23.12.2022 il Ministero di cui sopra ha dato facoltà alle Regioni (art.10, comma 3) di modificare il contenuto del Bando Tipo esclusivamente per:
 - a) prevedere una definizione di “aree industriale dismessa” diversa da quella prevista dall’articolo 1, comma 1, lettera a), limitatamente al concetto di “area dismessa”;
 - b) ridurre i valori di cui all’articolo 1, comma 1, lettera s), punto 1) relativi alle modifiche sostanziali;
 - c) ridurre la distanza di cui all’articolo 6, comma 1, lettera g);
 - d) ridurre i valori di cui all’articolo 8, comma 3 relativi al limite massimo dell’agevolazione;
 - e) modifica dell’articolo 12, prevedendo che le attività di istruttoria e la valutazione delle domande di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo possano essere gestite diversamente da quanto disposto dal medesimo articolo, fermo restando la possibilità di ricorrere per una sola volta ad una eventuale richiesta di integrazione della documentazione trasmessa con la domanda di agevolazione di cui all’articolo 10, comma, del Bando Tipo;
 - f) ridurre i tempi connessi alla rendicontazione di cui all’articolo 15;
 - g) selezionare la gestione “accentrata” o “decentrata” di cui all’articolo 15;
 - h) ridurre le distanze di cui alle tabelle 1 e 2 dell’Appendice B;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- che la facoltà di cui sopra è stata comunicata ai componenti dell'Osservatorio regionale Economia Circolare e Transizione Energetica, a seguito della quale sono pervenute osservazioni solo da Assolombarda che, tuttavia, ha fatto pervenire proposte di modifica non compatibili con i limiti previsti dal decreto ministeriale e ha chiesto di non ridurre i parametri indicati alle lettere b), c) d) e h) del punto precedente;
- che in data 9 gennaio 2023 il MASE ha trasmesso al Coordinamento tecnico delle Regioni per l'Energia lo schema finale della convenzione fra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e le Regioni, per l'attuazione dell'investimento 3.1. «Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse», prevedendo la possibilità che le Regioni scelgano se demandare al Ministero l'erogazione dei finanziamenti alle imprese (gestione decentrata) o se erogarli direttamente, previa loro acquisizione dal Ministero (gestione accentrata);
- che all'art. 4 del suddetto schema di convenzione è previsto che la Regione, in quanto soggetto attuatore delegato della misura di cui trattasi, si obbliga, tra l'altro, a:
 - assicurare la separatezza tra le funzioni di gestione e controllo;
 - effettuare i controlli sulle rendicontazioni delle spese effettivamente sostenute dai soggetti attuatori esterni/beneficiari finali;
 - assicurare il rispetto della normativa sugli aiuti di Stato ed in particolare il rispetto del "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" di cui alla Comunicazione della Commissione Europea C(2022) 7945 final del 28 ottobre 2022, restando comunque esclusa la responsabilità della Regione (Soggetto attuatore delegato) nei confronti dei beneficiari finali, o di terzi, per eventuali sanzioni da parte della Commissione europea nei confronti del Ministero notificante per violazioni della normativa in materia di aiuti di Stato in relazione al citato regime quadro nazionale e/o a eventuali modifiche del regime non comunicate al Soggetto attuatore delegato;

CONSIDERATO che il 12 e il 13 febbraio si terranno le elezioni regionali per il rinnovo del Consiglio regionale e del Presidente della Regione e che, in base all'articolo 3 della legge n. 108/1968 e all'articolo 30, comma 1, lett. b), dello Statuto d'autonomia della Lombardia, dal 45° giorno antecedente la data delle elezioni per il rinnovo degli organi elettivi regionali e fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione, le funzioni del Presidente e della Giunta regionale sono



Regione Lombardia

LA GIUNTA

limitate all'ordinaria amministrazione e agli atti indifferibili;

VALUTATA come indifferibile l'approvazione del presente provvedimento, vista la scadenza del 31.3.2013, prevista dalla milestone M2C2-48 del PNRR per l'attuazione dell'investimento 3.1 «Produzione dell'idrogeno in aree industriali dismesse» (Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile») e della conseguente necessità di dar seguito con urgenza agli adempimenti necessari per l'attuazione del relativo bando;

VISTO il parere favorevole del Comitato regionale per gli Aiuti di Stato, espresso nella seduta dell'11 gennaio 2023;

RITENUTO:

- di aderire alla Misura m2.c2. promossa dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (MASE), relativa all'Investimento 3.1 - Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (Hydrogen Valley), come disciplinata nel Bando Tipo approvato con decreto ministeriale n. 427 del 23.12.2022;
- di approvare lo schema di convenzione trasmesso dal MASE il 9 gennaio scorso, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato 1), scegliendo la modalità decentrata per l'erogazione dei contributi alle imprese;
- di demandare la pubblicazione e l'attuazione del bando di cui trattasi all'Unità Operativa Clima e Qualità dell'Aria, della Direzione Ambiente e Clima;
- di demandare al Direttore della Direzione Generale Ambiente e Clima:
 - la nomina della Commissione di ammissione e valutazione, prevista dall'art. 11 del Bando Tipo, formata da componenti con comprovata competenza ed esperienza in materia energetica, nel rispetto dell'art. 6 bis della l.241/90 e dell'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001;
 - la nomina del Dirigente responsabile dei controlli sulle rendicontazioni delle spese effettivamente sostenute dai soggetti attuatori esterni/beneficiari finali, assicurando la separatezza tra le funzioni di gestione e controllo;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nel risultato atteso identificato nel Programma Regionale di Sviluppo con codice TER.0908.217;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto che il finanziamento dell'Investimento 3.1 - Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (Hydrogen Valley), è stato stabilito con decreto del Ministro della transizione ecologica 21 ottobre 2022, ripartendo lo stanziamento complessivo di 450.000.000€ fra le Regioni e Province autonome e assegnando a Regione Lombardia la somma di 33.500.000€;
2. di aderire alla Misura m2.c2., relativa all'investimento 3.1 - Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (Hydrogen Valley), promossa dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE), come disciplinata nel Bando Tipo approvato con decreto ministeriale n. 427 del 23.12.2022, inquadrato a livello ministeriale nel Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, sezione 2.5, in corso di notifica alla Commissione europea da parte del MASE, al fine dell'approvazione del quadro nazionale valido per tutte le Regioni e dell'attuazione dei conseguenti bandi regionali e delle relative concessioni a seguito dell'esito positivo della procedura di notifica ministeriale;
3. di approvare lo schema di convenzione trasmesso dal MASE il 9 gennaio scorso, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato 1) per l'attuazione della misura di cui al punto 2, scegliendo la modalità decentrata per l'erogazione dei contributi alle imprese beneficiarie;
4. di dare atto che lo schema di convenzione di cui sopra esclude la responsabilità della Regione (Soggetto attuatore delegato) nei confronti dei beneficiari finali, o di terzi, per eventuali sanzioni da parte della Commissione europea nei confronti del Ministero notificante per violazioni della normativa in materia di aiuti di Stato in relazione al citato regime quadro nazionale e/o a eventuali modifiche del regime non comunicate al Soggetto attuatore delegato, con riferimento, in particolare, alle modalità di svolgimento della gara competitiva di cui alla sezione 2.5 del TCF Ucraina;
5. di demandare al Direttore della Direzione Generale Ambiente e Clima:
 - la sottoscrizione della convenzione di cui al punto 3;
 - la nomina della Commissione di ammissione e valutazione, prevista



Regione Lombardia

LA GIUNTA

dall'art. 11 del Bando Tipo, formata da componenti con comprovata competenza ed esperienza in materia energetica, nel rispetto dell'art. 6 bis della l.241/90 e dell'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001;

- la nomina del Dirigente responsabile dei controlli sulle rendicontazioni delle spese effettivamente sostenute dai soggetti attuatori esterni/beneficiari finali, assicurando la separatezza tra le funzioni di gestione e controllo;
6. di demandare la pubblicazione e l'attuazione del bando di cui trattasi all'Unità Operativa Clima e Qualità dell'Aria, della Direzione Generale Ambiente e Clima;
 7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in applicazione degli art. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013, sul sito web istituzionale;
 8. di disporre la pubblicazione del presente avviso sul BURL.

IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



*Inserire Logo
Regione/Provincia Autonoma*

Allegato 1

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Missione 2 Componente 2

Investimento 3.1

ACCORDO DI COOPERAZIONE ISTITUZIONALE PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA M2C2 – INVESTIMENTO 3.1 “*PRODUZIONE DI IDROGENO IN AREE INDUSTRIALI DISMESSE*” PREVISTA DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

TRA

**IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA
ENERGETICA**

E

LA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA _____ *[indicare la
Regione / Provincia autonoma]*



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Inserire Logo
Regione/Provincia Autonoma

ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 6 DEL D. LGS. 50/2016

FINALIZZATO ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA M2C2 – INVESTIMENTO 3.1 “PRODUZIONE DI IDROGENO IN AREE INDUSTRIALI DISMESSE” PREVISTA DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IVI COMPRESA LA DELEGA DI FUNZIONI

TRA

il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), Direzione generale Incentivi Energia, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n. 44, C.F. 97047140583, legalmente rappresentato dal Direttore Generale Dott. Mauro Mallone, domiciliato per la carica presso la sede del Ministero

e

la Regione/Provincia autonoma _____, rappresentata dal _____ in qualità di _____, di seguito con sede legale in _____ denominata anche “Soggetto attuatore delegato”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, recante “*Codice dei contratti pubblici*”;

VISTO il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia (PNRR), la cui valutazione positiva è stata adottata dal Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 con decisione di esecuzione n. 10160, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTO l'allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del PNRR dell'Italia trasmesso dal Segretariato generale del Consiglio recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a misure e investimenti del medesimo PNRR;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

VISTO l'accordo, denominato Operational Arrangement, (Ref.Ares(2021)7947180-22/12/2021)

siglato dalla Commissione europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021;

VISTO l'allegato riveduto alla citata Decisione del Consiglio recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a misure e investimenti del medesimo PNRR e, in particolare, l'Investimento 3.1 "*Produzione in aree industriali dismesse*" previsto nell'ambito della Missione 2 "*Rivoluzione verde e transizione ecologica*", Componente 2 "*Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile*" del medesimo PNRR, volto a promuovere la produzione locale e l'uso di idrogeno nell'industria e nel trasporto locale, con la creazione delle cosiddette *hydrogen valleys*;

VISTI, altresì, i traguardi, gli obiettivi e le ulteriori disposizioni definiti per l'Investimento 3.1 dal medesimo allegato alla citata decisione del Consiglio, il quale stabilisce, in particolare, che:

- a) la Milestone dell'Investimento M2C2-48, da raggiungere entro il 31 marzo 2023, è costituita dall'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse. Sarà finanziata la produzione di idrogeno verde che comporta meno di 3 t CO₂eq/t H₂ onde conseguire il miglior risultato in termini di decarbonizzazione;
- b) il Target M2C2-49 dello stesso Investimento, da conseguire entro il 30 giugno 2026, è costituito dal completamento di almeno 10 progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse con capacità media di almeno 1-5 MW ciascuno;

VISTI gli Operational Arrangements, sottoscritti dalla Commissione europea e dall'Italia in data 22 dicembre 2021, che per i suddetti traguardi e obiettivi prevedono i seguenti meccanismi di verifica:

- a) M2C2-48: "*Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID's description of the investment and milestone c) report of the evaluation committee regarding its assessment of the submitted applications against the Call's demands*";
- b) M2C2-49: "*Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of projects and for each of them - a brief description; - a official references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation. b) justification of compliance with the CID's description of the investment and targets*";

VISTI gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

VISTO il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e

la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

VISTO il regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio dell'11 dicembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

VISTA la risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) - Carta della governance multilivello in Europa;

VISTA la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

VISTO l'articolo 22, paragrafo 2, lettera d, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati Membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) — versione consolidata (Gazzetta Ufficiale 2016/C 202/1 del 7 giugno 2016, pagg. 47-360);

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*”;

CONSIDERATO il ruolo attribuito all'idrogeno nel percorso nazionale di decarbonizzazione, in conformità al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) al 2030 e nella Strategia a Lungo Termine (LTS) al 2050;

VISTA la comunicazione COM (2020) 301 final della Commissione del 8 luglio 2020 “*Una Strategia Europea per l'Idrogeno climaticamente neutra*”, che individua l'esigenza di stimolare la produzione e l'introduzione dell'idrogeno verde nel tessuto produttivo nel panorama europeo;

VISTA la pubblicazione delle “*Linee Guida Preliminari per la Strategia Nazionale Idrogeno*” del Ministero della Transizione Ecologica del 24 novembre 2020, con le quali è delineato il percorso dello sviluppo dell'idrogeno in sinergia con la Strategia Europea;

VISTO l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO altresì, il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge n. 178 del 2020, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

CONSIDERATO che l'articolo unico, comma 7, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 prevede che *“Le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea”*;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante *“Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”* e, in particolare, l'articolo 10, comma 3, secondo cui *la notifica della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN recante “Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia”*, unitamente al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 10 *“costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei*

singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “*Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e, in particolare, l'articolo 15;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante “*Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili*” che all'articolo 8 disciplina i programmi comuni fra più amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso*”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante “*Codice dell'amministrazione digitale*”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, recante “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*”, e in particolare l'articolo 32, comma 1, che ha disposto che gli “*obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati*”;

CONSIDERATO che il citato l'articolo 1, comma 800, della legge n. 145 del 2018 prevede, altresì, che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità di trasferimento alle autorità competenti delle risorse loro destinate per l'attuazione degli interventi oggetto di finanziamento;

VISTO l'articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la*

semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” e, in particolare, l'articolo 8 ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 6-bis, del predetto decreto-legge che stabilisce che “*le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR*”;

VISTO l'articolo 6 del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021 che ha istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “*Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*”;

VISTO l'articolo 17-sexies, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazione, dalla legge n. 113 del 2021, ai sensi del quale “*per il Ministero della Transizione Ecologica l'unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata è limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, è articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;

VISTO il decreto del Ministro per la disabilità 9 febbraio 2022, recante la “*Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2022;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “*Codice delle leggi antimafia e*

delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modificazioni;

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2022-2024, adottato con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 170 del 29 aprile 2022;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021 che disciplina le *“Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;*

VISTO il decreto del Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, che ha istituito l'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero della Transizione Ecologica, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'articolo 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021;

VISTA la circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria generale dello Stato, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;*

VISTA la circolare del 29 ottobre 2021, n. 25 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria generale dello Stato, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”;*

VISTA la circolare del 14 dicembre 2021, n. 31 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria generale dello Stato, recante *“Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target”;*

VISTO il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Guardia di Finanza del 17 dicembre 2021 con l'obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato presidio di legalità a tutela delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

VISTA la circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria generale dello Stato, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)”;*

VISTA la circolare del 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell'Economia e delle Finanze -

Ragioneria generale dello Stato, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”*;

VISTA la circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 del Ministero dell’Economia e delle iFinanze - Ragioneria generale dello Stato, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”*;

VISTA la circolare del 24 gennaio 2022, n. 6 del Ministero dell’Economia e delle iFinanze - Ragioneria generale dello Stato, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”*;

VISTA la circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria generale dello Stato, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”*;

VISTA la circolare del 29 aprile 2022, n. 21 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria generale dello Stato, recante *“Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”*;

VISTA la circolare del 21 giugno 2022, n. 27, del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria generale dello Stato, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR”*;

VISTA la circolare del 4 luglio 2022, n. 28, del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria generale dello Stato, recante *“Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative”*;

VISTA la circolare del 26 luglio 2022, n. 29, del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria generale dello Stato, recante *“Modalità di erogazione delle risorse PNRR”*;

VISTA la circolare del 11 agosto 2022, n. 30, del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria generale dello Stato, recante *“Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”*;

VISTA la circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria generale dello Stato, recante *“Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”*;

VISTA la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2022, n. 34, recante *“Linee guida metodologiche per*

la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

VISTA la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 novembre 2022, n. 37 recante *“Procedura semplificata di cui all’articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post”;*

VISTA la circolare n. prot. 62625 del 19 maggio 2022 del Capo dipartimento dell’Unità di missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, recante *“PNRR – Indicazioni e trasmissione format per l’attuazione delle misure”;*

VISTA la circolare n. prot. 62711 del 19 maggio 2022 del Capo dipartimento dell’Unità di missione per il PNRR presso il Ministero della Transizione Ecologica, recante *“PNRR - Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento – Indicazioni nelle attività di selezione dei progetti”;*

VISTA la circolare n. prot. 62671 del 19 maggio 2022 del Capo dipartimento dell’Unità di missione per il PNRR presso il Ministero della Transizione Ecologica, recante *“PNRR – Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformità al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal Piano”;*

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante *“Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale”;*

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ed in particolare l’articolo 2, comma 1, che ha ridenominato il “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” in “Ministero della Transizione Ecologica”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica”;*

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, e in particolare l’articolo 4, comma 1, che ha ridenominato il “Ministero della Transizione Ecologica” in “Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica”;

VISTO l’Avviso pubblico del Ministro della Transizione Ecologica del 15 dicembre 2021, pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 21 del 27 gennaio 2022, con il quale le Regioni e le Province autonome sono state invitate a manifestare interesse per la selezione di proposte volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse, da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2 *“Rivoluzione verde e transizione ecologica”*, Componente 2 *“Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”*, Investimento 3.1 *“Produzione in aree industriali dismesse”;*

VISTO l’articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 21 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 2 dicembre 2022, ai sensi del quale la dotazione finanziaria assegnata al Ministero della Transizione Ecologica per l’attuazione del predetto Investimento 3.1 è stata destinata:

- a) per l'ammontare di euro 450.000.000,00 (quattrocentocinquanta milioni) alla realizzazione di progetti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse. Dette risorse concorrono al raggiungimento dei target M2C2-48 e M2C2-49 di cui alla decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;
- b) per l'ammontare di euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni) alla realizzazione di "Progetti bandiera" ai sensi del protocollo di intesa del 15 aprile 2022 tra il Ministero per gli affari regionali e le autonomie ed il Ministero della Transizione Ecologica.

VISTO l'Allegato 1 al predetto decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 21 ottobre 2022 contenente il riparto e l'assegnazione delle risorse alle Regioni e Province autonome per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) dello stesso decreto, ai sensi del quale la _____ [indicare la Regione / Provincia autonoma] risulta assegnataria di un ammontare di risorse pari ad euro _____ [indicare l'ammontare assegnato alla Regione / Provincia autonoma] per la realizzazione dei predetti progetti;

VISTO il decreto del Direttore Generale incentivi energia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 427 del 23 dicembre 2022 con il quale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 del citato decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 21 ottobre 2022 "sono definiti gli adempimenti in capo alle regioni e alle province autonome in qualità di soggetti attuatori, lo schema di Bando tipo per la concessione delle agevolazioni da parte delle regioni e delle province autonome che disciplina le modalità tecnico-operative finalizzate alla concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto, nonché:

- a) le specifiche tecniche rispetto alle caratteristiche dei siti ammissibili di cui all'avviso del Ministro della Transizione Ecologica del 15 dicembre 2021;
- b) i requisiti di ammissibilità degli interventi;
- c) le modalità di presentazione dei progetti e i criteri di valutazione dei medesimi;
- d) i costi ammissibili;
- e) le modalità di gestione finanziaria dei progetti, nonché di monitoraggio, controllo e rendicontazione dei medesimi;
- f) le modalità di gestione delle varianti di progetto e di revoca totale o parziale delle agevolazioni;
- g) le modalità per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della Transizione Ecologica e le regioni e le province autonome ai sensi del presente decreto;
- h) gli adempimenti in capo ai Soggetti beneficiari ovvero soggetti attuatori esterni delle progettualità ammesse a finanziamento;
- i) il regime di aiuto da applicare ai sensi del comma 1, primo periodo".

VISTA la comunicazione della Commissione europea 2022/C 7945 final del 28 ottobre 2022 "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, la Sezione 2.5 recante "Aiuti per accelerare la diffusione, prevista dal piano

REPowerEU, delle energie rinnovabili, dello stoccaggio e del calore rinnovabile”;

VISTO il decreto del Ministro della Transizione Ecologica 21 settembre 2022, recante *“Condizioni per l’accesso alle agevolazioni sul consumo di energia rinnovabile in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022;

VISTA la nota prot. n. 162580 del 22 dicembre 2022 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Dipartimento dell’Unità di missione per il PNRR presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con la quale è stata espressa la positiva valutazione sullo schema del presente accordo circa la coerenza programmatica e conformità normativa al PNRR e la conferma della relativa disponibilità finanziaria;

VISTO il decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l’interno, 2 aprile 1968, n. 1444, recante *“Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 765 del 1967”*;

VISTO il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante *“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”* e convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTO il Regolamento 2015/1222 della Commissione Europea, del 24 luglio 2015 che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione;

VISTA la Delibera 461/16/R/eel dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente del 04 agosto 2016, recante *“Disposizioni in merito alla suddivisione della rete rilevante in zone”*;

CONSIDERATO che, per l’attuazione dell’Investimento PNRR oggetto del presente Accordo, le Regioni/Province Autonome sono individuate quali “soggetti attuatori delegati”, ovvero i soggetti a cui sono delegate da parte del MASE, come previsto dalla Circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9, anche mediante la stipula di accordo pubblico-pubblico (comma 6, dell’articolo 5, del D.lgs. 50/2016) le funzioni di monitoraggio, controllo e rendicontazione delle spese e milestone e target (e gestione finanziaria, nel caso in cui il Soggetto attuatore delegato abbia optato per la modalità di gestione finanziaria “accentrata” - opzione n. 1, articolo 15, del Bando tipo) dei progetti ammessi a finanziamento, fermo restando in capo al Ministero stesso il ruolo di punto unico di contatto con il Servizio centrale per il PNRR e la responsabilità in tema di supervisione complessiva sulla regolarità dell’Investimento esercitabile anche attraverso controlli di *quality review*;

CONSIDERATO quanto previsto dal comma 6, dell’articolo 5, del D.lgs. 50/2016 secondo cui *“Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

- a) *l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;*
- b) *l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;*
- c) *le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;*

CONSIDERATO quanto indicato dall'ANAC con delibera n. 567 del 31 maggio 2017, allorquando afferma che “(...) *la disciplina dettata dal citato art. 5, comma 6, del D.lgs. 50/2016, indica in maniera tassativa i limiti entro i quali detti accordi possono essere conclusi, affinché possa ritenersi legittima l'esenzione dal Codice. Si stabilisce, quindi, che la cooperazione deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni agli enti interessati e che la stessa deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico” e che “La norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall'art. 15 della l. 241/1990, ai sensi del quale «anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”. Si tratta, come è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche”;*

CONSIDERATO che il fine che si intende perseguire è un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività e che dall'accordo che viene sancito tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e la _____ [indicare la Regione / Provincia autonoma], per come già illustrato, discende una reale divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e che pertanto entrambe le Amministrazioni forniranno il proprio rispettivo contributo;

CONSIDERATO che le attività oggetto del presente Accordo verranno realizzate con le reciproche risorse interne che sono portatrici di competenze e *know how* specifico, e che, in questo quadro, le movimentazioni finanziarie si configurano solo come ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte;

CONSIDERATO che il presente accordo è approvato dai soggetti sottoscrittori secondo i rispettivi ordinamenti;

TUTTO CIÒ VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo e si intendono integralmente richiamate.

Articolo 2

(Oggetto e finalità)

1. Il presente Accordo, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.lgs. 50/2016, definisce i rapporti tra le Parti per l'attuazione dell'Investimento M2C2 - I 3.1 – "*Produzione in aree industriali dismesse*" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel rispetto delle milestone e dei target approvati dalla Commissione europea. Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni di cui al decreto del Direttore Generale Incentivi Energia del Ministero attuativo dell'articolo 7, comma 2 del decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 463, del 21 ottobre 2022 (di seguito, *decreto direttoriale*).

Articolo 3

(Compiti in capo al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica)

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, tramite i competenti Dipartimenti e Direzioni Generali, si obbliga a:
 - a) informare le Amministrazioni regionali dell'esito - anche in itinere - delle interlocuzioni con la Commissione Europea con riferimento all'iter di notifica del regime quadro nazionale con particolare riferimento a elementi e vincoli che devono essere recepiti nei bandi attuativi in capo ai soggetti attuatori;
 - b) assicurare gli adempimenti di monitoraggio e valutazione di cui alla Commissione europea 2022/C 7945 final del 28 ottobre 2022 "*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*";
 - c) assicurare la supervisione complessiva dell'attuazione dell'Investimento 3.1 e del corretto conseguimento dei target e milestone ad esso associati, anche tramite controlli di *quality review*;
 - d) rappresentare il punto unico di contatto con il Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, per l'espletamento degli adempimenti previsti dal regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del medesimo regolamento;
 - e) garantire che il Soggetto attuatore delegato riceva tutte le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei compiti previsti per l'attuazione degli interventi, in particolare le istruzioni relative al corretto svolgimento delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo, nonché delle attività di gestione finanziaria, qualora il Soggetto attuatore delegato stesso, con la comunicazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), del *decreto direttoriale*, abbia deciso di adottare la gestione finanziaria "accentrata" di cui all'articolo 15 del *Bando tipo* approvato con *decreto direttoriale* (di seguito, *Bando tipo*).

Articolo 4

(Soggetto attuatore e relativi compiti)

1. La Regione/Provincia autonoma _____ [indicare la Regione / Provincia autonoma] è individuata quale Soggetto attuatore delegato secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 del decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 463, del 21 ottobre 2022.
2. Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Soggetto attuatore delegato, con riferimento ai progetti finanziati nell'ambito dell'investimento PNRR M2C2 - I 3.1 – “*Produzione in aree industriali dismesse*” ricadenti nella propria responsabilità, per quanto di sua competenza, si obbliga a:
 - a) approvare l'Avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile, in conformità al *Bando tipo*;
 - b) assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;
 - c) assicurare il rispetto delle indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/241 ossia il principio di “non arrecare un danno significativo” agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e delle indicazioni fornite dalla circolare MEF-RGS del 13 ottobre 2022, n. 33, recante “*Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente*”, garantendo la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea;
 - d) assicurare il rispetto dei principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo alla valorizzazione dei giovani e alla riduzione dei divari territoriali;
 - e) ad assicurare il rispetto del principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e producendo dati relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere;
 - f) adoperarsi per assicurare la piena attuazione degli interventi finanziati con il PNRR da parte dei Soggetti attuatori esterni/beneficiari finali, verificandone l'avvio tempestivo e la realizzazione operativa, per non incorrere in ritardi attuativi e concluderli nella forma, nei modi e nei tempi previsti, al fine di garantire il soddisfacente conseguimento, secondo le scadenze concordate con l'Unione europea, delle milestone/target ad essi collegate, per la quota parte di competenza;
 - g) individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa dei soggetti attuatori esterni/beneficiari finali, definita nei cronoprogrammi di progetto, relazionando tempestivamente al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
 - h) rispettare, per quanto di competenza e relativamente agli interventi ricadenti nella propria

responsabilità, gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione nel sistema informativo ReGiS dei dati di monitoraggio relativi all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale, e di quelli inerenti all'avanzamento nel conseguimento della quota parte di competenza dei milestone/target associati alla misura, effettuando verifiche e validazioni dei dati di monitoraggio forniti dai Soggetti attuatori esterni/beneficiari finali, sulla base delle indicazioni del Ministero, al fine di presidiare l'avanzamento dei progetti;

- i) garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati trasmessi con il tracciato informativo previsto per il sistema ReGiS, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- j) assicurare la separatezza tra le funzioni di gestione e controllo;
- k) effettuare i controlli previsti in capo al Soggetto attuatore delegato sulle rendicontazioni delle spese effettivamente sostenute dai soggetti attuatori esterni/beneficiari finali e del conseguimento di target/milestone associati alla misura, per la quota parte relativa agli interventi di competenza, verificando il soddisfacimento dei subcriteri associati e delle ulteriori prescrizioni indicate negli *Operational Arrangements*, presentandone al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica gli esiti e la documentazione attestante lo svolgimento dei controlli effettuati, sulla base delle indicazioni e linee guida fornite dallo stesso Ministero;
- l) adottare criteri di selezione dei progetti coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR, come definiti nel *Bando tipo* approvato con il *decreto direttoriale*;
- m) adottare tutte le iniziative necessarie a prevenire, correggere le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse riferendo tempestivamente al MASE per gli opportuni provvedimenti;
- n) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241;
- o) raccogliere i dati necessari alla determinazione e alla verifica della titolarità effettiva dei soggetti attuatori esterni/beneficiari finali secondo il format reso dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera d, del regolamento (UE) 2021/241;
- p) garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti tenendo informato il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dallo stesso Ministero, in linea con quanto indicato dall'articolo 22 del regolamento (UE)

2021/241;

- q) assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una codificazione contabile adeguata (o adozione di un sistema di contabilità separata) e informatizzata per tutte le transazioni afferenti agli importi erogati al Soggetto attuatore delegato, verificando il rispetto delle prescrizioni sopra richiamate da parte dei Soggetti attuatori esterni/beneficiari finali nell'ambito della relativa proposta progettuale, qualora con la comunicazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), del *decreto direttoriale*, abbiano deciso di adottare la gestione finanziaria "accentrata" di cui all'articolo 15 del *Bando tipo*;
- r) verificare la tenuta di una codificazione contabile adeguata (o adozione di un sistema di contabilità separata) e informatizzata da parte dei Soggetti attuatori esterni/beneficiari, al fine di garantire la completa tracciabilità delle operazioni, qualora con la comunicazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), del *decreto direttoriale*, abbiano deciso di adottare la gestione finanziaria "decentrata" di cui all'articolo 15 del *Bando tipo*;
- s) garantire, per quanto di pertinenza, la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal Sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018, verificando il rispetto di tale prescrizione da parte dei Soggetti attuatori esterni/beneficiari finali relativamente alle relative proposte progettuali;
- t) conformarsi alle indicazioni fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in tema di monitoraggio, controllo e rendicontazione e per qualsiasi altra attività inerente la corretta realizzazione dell'Investimento 3.1 per il perseguimento delle finalità del presente accordo;
- u) rispettare quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 3 del 2003, in merito alla richiesta dei Codici Unici di Progetto, CUP;
- v) verificare il rispetto dell'obbligo da parte dei Soggetti attuatori esterni/beneficiari finali di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti agli interventi ammessi a finanziamento e dei codici identificativi di gara (CIG) ove pertinenti;
- w) verificare il rispetto dell'obbligo da parte dei Soggetti attuatori esterni/beneficiari finali degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, attraverso l'indicazione, nella documentazione progettuale, che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti

“finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” e valorizzando l’emblema dell’Unione europea;

- x) corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- y) assicurare, ove pertinente, il rispetto della normativa sugli aiuti di Stato ed in particolare il rispetto del “*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina*” di cui alla Comunicazione della Commissione Europea C(2022) 7945 final del 28 ottobre 2022 e dei criteri stabiliti nel regime quadro nazionale notificato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi della Sezione 2.5 recante “*Aiuti per accelerare la diffusione, prevista dal piano REPowerEU, delle energie rinnovabili, dello stoccaggio e del calore rinnovabile*”, nonché nei termini, limiti e vincoli della relativa Decisione della Commissione Europea, restando comunque esclusa la responsabilità del Soggetto attuatore delegato nei confronti dei beneficiari finali, o di terzi, per eventuali sanzioni da parte della Commissione europea nei confronti del Ministero notificante per violazioni della normativa in materia di aiuti di Stato in relazione al citato regime quadro nazionale e/o a eventuali modifiche del regime non comunicate al Soggetto attuatore delegato;
- z) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, facilitando altresì le verifiche dell’Ufficio competente per i controlli del Ministero medesimo, dell’Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i soggetti responsabili dell’attuazione degli interventi anche per le finalità degli obblighi di monitoraggio di cui all’articolo 3, lettera b) del presente schema di Accordo;
- aa) rispettare ogni altra disposizione, principio, istruzione, linea guida, circolare, previsti per l’attuazione del PNRR, ove di competenza.

Articolo 5

(Obblighi e responsabilità delle Parti)

1. Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente accordo, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza e a tenere informate l’altra Parte sulle attività effettuate.
2. Le Parti sono direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attività, ciascuna per quanto di propria competenza, ed in conformità con quanto previsto dal presente accordo, nel rispetto della tempistica prevista per l’attuazione dell’Investimento 3.1 “*Produzione in aree industriali dismesse*” previsto nell’ambito della Missione 2 “*Rivoluzione verde e transizione ecologica*”, compatibilmente con l’approvazione degli atti necessariamente preordinati alla loro realizzazione.
3. Le Parti si obbligano ad eseguire le attività oggetto del presente accordo nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di gestione e controllo del PNRR e dai relativi documenti di indirizzo e linee

guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano e delle indicazioni in merito all'ammissibilità delle spese del PNRR.

Articolo 6

(Spese non rimborsabili)

1. Eventuali spese sostenute dal soggetto attuatore delegato per l'acquisizione di servizi e attività di assistenza tecnica, per come definite dalla Circolare MEF-RGS del 18 gennaio 2022, n. 4 – punto 1, seconda alinea, ivi inclusi eventuali compensi per la Commissione di cui all'articolo 11 del *Bando tipo*, non possono essere imputate alle risorse del PNRR e, quindi, non possono formare oggetto di rimborso da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Articolo 7

(Copertura finanziaria degli Interventi e modalità di erogazione)

1. Ai sensi dell'Allegato 1 del Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 21 ottobre 2022 n. 463, le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione degli Interventi assegnate alla Regione/Provincia autonoma _____ [indicare la Regione / Provincia autonoma], nell'ambito dell'Investimento 3.1 ed oggetto del presente Accordo ammontano ad € _____ [indicare l'importo assegnato alla Regione / Provincia autonoma].

[Selezionare i successivi commi 2 e 3, in relazione alla tipologia di gestione finanziaria comunicata al Ministero ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto direttoriale n. 427 del 23 dicembre 2022]

[OPZIONE 1 - GESTIONE FINANZIARIA "ACCENTRATA"]

2. Il Ministero provvede a trasferire le risorse finanziarie al Soggetto attuatore delegato, garantendo la disponibilità di cassa necessaria per l'erogazione delle stesse ai Soggetti attuatori esterni. Nello specifico, il Ministero erogherà:
 - a) una quota di anticipazione, fino al massimo del 10% dell'importo assegnato al Soggetto attuatore delegato, a seguito della registrazione della Corte dei conti del presente Accordo, su richiesta da effettuarsi, a cura dello stesso Soggetto attuatore delegato, tramite il format reso disponibile dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
 - b) una o più quote, fino al 90% dell'importo assegnato al Soggetto attuatore delegato, sulla base delle spese effettivamente sostenute dai Soggetti attuatori esterni, a seguito della presentazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di apposite domande di rimborso, a seguito delle attività di controllo svolte, con le modalità previste dalle linee guida e indicazioni del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
 - c) una quota a saldo, pari al 10% dell'importo della concessione, sulla base della presentazione della richiesta di rimborso finale da parte del Soggetto attuatore delegato, attestante la conclusione degli interventi ricadenti nella responsabilità dello stesso, nonché il

raggiungimento del target per la quota parte di competenza, con le modalità previste dalle linee guida e indicazioni del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

3. Ulteriori indicazioni inerenti al circuito finanziario sono definite in base alle specifiche ed ulteriori disposizioni e circolari del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

[OPZIONE 2 - GESTIONE FINANZIARIA "DECENTRATA"]

2. Gli importi assegnati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica alla _____ [indicare la Regione / Provincia autonoma] oggetto del presente Accordo sono erogati direttamente ai Soggetti attuatori esterni/beneficiari finali. Questi richiedono, per il tramite del capofila nel caso dei progetti congiunti, l'erogazione dell'agevolazione al Ministero, a seguito del completamento, con esito positivo, del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile svolto dalla Ragioneria territoriale competente sull'atto d'obbligo di cui all'articolo 14, comma 3, del *Bando tipo*, con le seguenti modalità:

- a) una quota di anticipazione, fino ad un massimo del 10% dell'agevolazione concessa, su richiesta del Soggetto attuatore esterno/beneficiario finale, da effettuarsi tramite l'apposito modulo messo a disposizione dal Ministero;
- b) una o più quote, fino al 90% dell'importo dell'agevolazione concessa (compresa l'anticipazione), a seguito della presentazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di apposite domande di rimborso sulla base delle spese effettivamente sostenute dal Soggetto attuatore esterno/beneficiario finale (o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni di costo semplificate) a seguito della relativa verifica e validazione da parte della _____ [indicare la Regione / Provincia autonoma];
- c) una quota a saldo, pari al 10% dell'agevolazione concessa, attraverso la presentazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica della domanda di rimborso finale da parte del *Soggetto beneficiario*, sulla base della rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute (o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni di costo semplificate) ed il conseguimento del target per la quota parte di competenza del relativo progetto, a seguito della relativa verifica e validazione da parte della _____ [indicare la Regione / Provincia autonoma].

3. Ulteriori indicazioni inerenti al circuito finanziario sono definite in base alle specifiche ed ulteriori disposizioni e circolari del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

[PARTE COMUNE dell'articolo]

4. Le Parti, durante l'esecuzione del presente accordo, si impegnano all'osservanza delle normative vigenti in materia fiscale e, in particolare, dichiarano che le loro prestazioni non sono rese nell'esercizio dell'attività d'impresa e che, pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante "*Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*".

Articolo 8

(Modifiche dell'Accordo)

1. Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere espressamente convenute tra le Parti per iscritto.

Articolo 9

(Inadempimenti e irregolarità)

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione nazionale ed eurounitaria applicabile, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica può sospendere o e/o interrompere il trasferimento delle risorse alla _____ [indicare la Regione / Provincia autonoma] qualora, a seguito dell'attività di *quality review* svolta, ravvisi gravi inadempimenti, o irregolarità nell'operato della _____ [indicare la Regione / Provincia autonoma].

Articolo 10

(Poteri sostitutivi)

1. In caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, potranno essere comunque attivati i poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021.

Articolo 11

(Azioni correttive)

1. Qualora si ravvisino ritardi nell'avanzamento dei milestone/target, per quanto di competenza della _____ [indicare la Regione / Provincia autonoma], il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica chiede chiarimenti in merito, assegnando un termine.
2. Ricevuti i chiarimenti di cui al comma 1, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica assegna al soggetto attuatore delegato un termine per provvedere, ovvero, in alternativa, convoca apposita riunione per approfondire le ragioni dei ritardi e per individuare congiuntamente le azioni correttive da adottare per il raggiungimento dell'obiettivo dell'Investimento PNRR oggetto del presente Accordo.
3. Qualora all'esito delle procedure previste dai commi precedenti i ritardi nell'avanzamento dei milestone/target persistano, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica può attivare le procedure previste dagli articoli 9 e 10 del presente Accordo.

Articolo 12

(Riservatezza e trattamento dei dati personali)

1. I dati e le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa relativi all'esecuzione del presente accordo verranno trattati conformemente alla vigente normativa nazionale e sovranazionale.
2. Il trattamento di dati personali per il perseguimento delle finalità del presente accordo di collaborazione è effettuato dalle Amministrazioni sottoscrittrici in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi della vigente normativa, nonché in base alle disposizioni organizzative interne delle medesime Amministrazioni.
3. Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali si precisa che (i) per il soggetto attuatore delegato il titolare del trattamento dei dati personali è la _____ e il (ii) responsabile del trattamento è _____. Per il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (i) il titolare del trattamento è il _____, (ii) e il responsabile del trattamento è il _____.
4. Le Parti si impegnano a concordare, tramite scambio di note formali, le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente accordo.

Articolo 13

(Comunicazioni)

1. Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni fra le Parti devono avvenire, salva diversa espressa previsione, per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 2005.
2. I rispettivi indirizzi di posta elettronica sono di seguito precisati:
 - a) per [indicare la Regione / Provincia autonoma] _____, _____
[indicare indirizzo PEC];
 - b) per il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, IE@pec.mite.gov.it.
3. Nello specifico, si stabiliscono le seguenti modalità di invio telematico:
 - a) per l'accordo: obbligatorio l'invio a mezzo posta elettronica istituzionale del documento firmato digitalmente da tutte le Parti;
 - b) per le comunicazioni in autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000: invio a mezzo posta elettronica istituzionale con allegata fotocopia del documento del dichiarante;
 - c) per le comunicazioni ordinarie: invio a mezzo posta elettronica istituzionale.

Articolo 14

(Durata e proroga)

1. L'efficacia del presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e termina con il completamento fisico e finanziario dell'Investimento, così come risultante dal sistema informativo ReGiS.
2. Eventuali proroghe che si rendessero necessarie per ultimare le attività, anche a seguito di eventuali modifiche normative nazionali e comunitarie, saranno concordate per iscritto tra le Parti.

Articolo 15

(Rettifiche finanziarie)

1. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore del soggetto attuatore delegato, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241 e dall'articolo 8 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021.
2. A tal fine il soggetto attuatore delegato si impegna, conformemente a quanto disposto dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica anche attraverso specifiche linee guida e indicazioni, a recuperare dai soggetti attuatori esterni/beneficiari finali le somme indebitamente corrisposte ed a restituirle al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
3. Il soggetto attuatore delegato è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo, tenuto conto di quanto stabilisce l'articolo 8 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021.

Articolo 16

(Controversie e foro competente)

1. Le Parti si impegnano a dirimere bonariamente eventuali controversie che dovessero insorgere nell'applicazione e interpretazione del presente Accordo. In caso di controversia insanabile, le Parti convengono sulla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 17

(Disposizioni generali e finali)

1. Le Parti convengono che il presente accordo è il risultato di una negoziazione volta al perseguimento di un interesse comune e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola.

2. La presente atto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di rito.
3. Il presente atto si compone di 17 articoli ed è sottoscritto digitalmente.
4. Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia, alle norme nazionali e eurounitarie di riferimento, nonché alle circolari e/o linee guida adottate in materia.

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione generale Incentivi Energia

Ing. Mauro Mallone

Regione/Provincia autonoma _____ [indicare la Regione / Provincia autonoma]

_____ **[indicare il firmatario]**

* Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 221 de 17 dicembre 2011